SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 luglio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Regione Toscana

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 2012.

Nomina a Sottosegretari di Stato alla Giustizia del prof. Antonino Gullo e del consigliere di Stato dott. Sabato Malinconico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 2011, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della giustizia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Antonino Gullo ed il consigliere di Stato dott. Sabato Malinconico sono nominati Sottosegretari di Stato alla Giustizia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 luglio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 344

12A07820

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2012.

Nomina a Ministro dell'economia e delle finanze del prof. Vittorio Umberto Grilli, il quale cessa dalla carica di Sottosegretario di Stato al medesimo Dicastero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 92 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, recante nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 2011, recante nomina dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2011, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale cessa dalla carica di Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Il prof. Vittorio Umberto Grilli è nominato Ministro dell'economia e delle finanze, cessando dalla carica di Sottosegretario di Stato presso il medesimo Dicastero.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 luglio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 343

12A07821
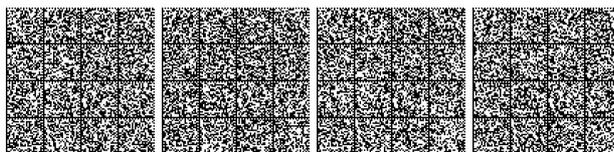
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 maggio 2012.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di Ivrea - settore civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Visto il Decreto del Ministro della Giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *G.U.* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Ivrea, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Ivrea, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Ivrea;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2012

Il Ministro: SEVERINO

12A07631

DECRETO 23 maggio 2012.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di Alessandria - settore civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Alessandria, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Alessandria, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Alessandria.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2012

Il Ministro: SEVERINO

12A07632

DECRETO 23 maggio 2012.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di Vigevano - settore civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Vigevano, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Vigevano, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vigevano;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Vigevano.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2012

Il Ministro: SEVERINO

12A07633
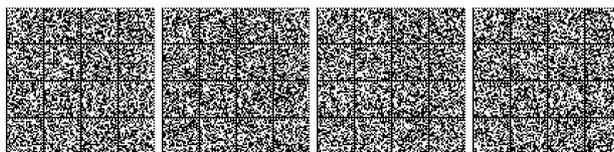
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 giugno 2012.

Permesso al commercio parallelo del prodotto fitosanitario Flazuron, proveniente dalla Germania ed ivi autorizzato con la denominazione Katana.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 14 marzo 2012, con cui l' impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (TV) Viale della Vittoria 14/b, ha richiesto il permesso al commercio parallelo dalla Germania del prodotto Katana, ivi registrato al n. 4837-60 a nome dell' Impresa Isk Biosciences Europe NV, con sede legale in Diegem (B);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento Chikara 25 WG, autorizzato in Italia al n. 10929 a nome dell'Impresa Isk Biosciences Europe NV;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, paragrafo 3, lettere a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa Verde Bio Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome Flazuron;

Accertata la conformità dell'etichetta del prodotto oggetto di commercio parallelo da apporre sulle confezioni importate, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 maggio 2014, all'Impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna, il permesso n. 15460/IP al commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato FLAZURON, proveniente dalla Germania ed ivi autorizzato al n. 4837-60 con la denominazione KATANA.

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da g 10-25-50-200 (4x50g)-250, kg 1 (5x200g)-5-10.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
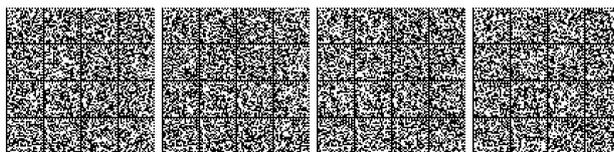
Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania ai sensi del Regolamento 1107/2009, Art. 52

FLAZURON

Erbicida per il diserbo di aree non coltivate nonché per vite, agrumi e olivo.
(Granuli idrodispersibili)

Composizione:
Flazasulfuron puro 25 g
Coformulanti: q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO:
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione:
ISK Biosciences Europe SA
Avenue Louise 480 bte 12
1050 Bruxelles - Belgium
Registrazione N° 4837-60

Fabbricato da:
ISK Biosciences Europe SA
Avenue Louise 480 bte 12
1050 Bruxelles - Belgium

Importato dalla Germania da:
Verde Bio S.r.l.
Viale della Vittoria 14/b
31044 Montebelluna (TV)
Tel 0423 614260
Registrazione n. xxxxx/IP Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Officine di rietichettatura:
Phyteurop SA - Z.I. de Champagne - F-49260 Montreuil Bellay
SIPC - Rue J. Coste - F-59552 Courchelettes

Contenuto netto: 10 g – 25 g - 50 g – 200 g (4x50g) - 250 g – 1 kg - 1 kg (5x200g) – 5 kg - 10 kg

Partita n.: vedi fondo della confezione

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare la confezione ben chiusa in un luogo fresco e asciutto. Dopo la manipolazione, e/o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
FLAZURON è un erbicida sistemico a base di Flazasulfuron, per il diserbo di aree non coltivate nonché per vite, agrumi e olivo.
Viene assorbito per via fogliare e radicale e prontamente traslocato nei tessuti meristematici delle infestanti.
Si impiega nei trattamenti di post-emergenza precoce delle infestanti quando queste presentano un'altezza massima fino a 10 cm., inoltre, grazie alla sua attività residuale, svolge un efficace controllo anche in pre-emergenza.

È efficace contro numerose infestanti graminacee e dicotiledoni tra le quali:
Graminacee: *Echinochloa crus galli* (giavone comune), *Lolium multiflorum* (loglio), *Lolium perenne* (loietto), *Lolium rigidum* (loglio rigido), *Setaria verticillata* (panicastrella);
Dicotiledoni: *Amaranthus retroflexus* (amaranto comune), *Chenopodiun album* (farinello comune), *Diplotaxis erucoides* (ruchetta violacea), *Erigeron canadensis* (impia), *Erodium ciconium* (cicuta), *Geraniun dissectum* (geranio rosso), *Geranium rotundifolium*, *Matricaria chamomilla* (camomilla comune), *Mercurialis annua* (mercurella comune), *Picris echioides* (aspraggine volgare), *Polygonum aviculare* (correggiola), *Polygonum persicaria* (persicaria), *Portulaca oleracea* (erba porcellana), *Senecio vulgaris* (erba calderina), *Sinapis arvensis* (senape selvatica), *Stellaria media* (centocchio comune), *Allium vineale* (aglio selvatico). Inoltre controlla il *Cyperus rotundus* (zigolo).

EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
Vite
Intervenire sotto la fila effettuando il primo trattamento a fine inverno-inizio primavera nei primi stadi di sviluppo delle infestanti (massimo 10 cm di altezza).
Agrumi
Effettuare il trattamento tra le piante da aprile a giugno su infestanti in attiva crescita nel primo stadio dello sviluppo (massimo 10 cm di altezza).
Olivo
Effettuare il trattamento tra le piante nel periodo gennaio/marzo quando le infestanti si trovano nel primo stadio dello sviluppo (massimo 10 cm di altezza).
Aree non destinate alle colture agrarie: strade ferrate, aree industriali, aree ed opere civili (ruderi storici, cimiteri, piazzali, banchine stradali), aree urbane e agricole non coltivate..
Effettuare il trattamento nel periodo marzo/aprile, quando le infestanti si trovano nel primo stadio dello sviluppo (massimo 10 cm di altezza).

DOSI D'IMPIEGO
160 g/ha per **vite, agrumi** e **olivo**; **200 g/ha** per aree non destinate alle colture agrarie.
Utilizzare volumi d'acqua di 200-400 litri/ha.
Per il diserbo della vite, agrumi e olivo, in situazioni economiche dove non vi è una evidente esigenza di avere un'azione erbicida persistente, FLAZURON può essere impiegato a dosi ridotte, pari a 60-80 g/ha in miscela con preparati a base di Glifosate (alle dosi indicate in etichetta per le varie infestanti).

AVVERTENZE AGRONOMICHE: Intervenire solo su infestanti in attiva crescita. Il trattamento di post-emergenza è efficace se le infestanti si presentano nei primi stadi dello sviluppo (altezza max 10 cm). L'impiego su infestanti a foglia larga ben sviluppate potrebbe risultare inefficace. Irrigazioni o piogge cadute entro le 2 ore dal trattamento possono ridurre l'efficacia e l'attività erbicida del prodotto sulle infestanti già emerse. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse quali siccità, freddo, ecc., potrebbe risultare inefficace.

ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare la giusta dose di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà con acqua, mantenendo in agitazione la massa, aggiungere il restante quantitativo di acqua fino al volume desiderato.
FLAZURON, se usato solo, o se la miscela dei prodotti erbicidi prescelti non dovesse contenerlo, **deve essere sempre addizionato ad un coadiuvante tensioattivo non ionico** al fine di migliorare la distribuzione e l'aderenza e quindi facilitare l'assorbimento del prodotto da parte delle infestanti trattate.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli erbicidi (es. Glifosate) in commercio e con tensioattivi non ionici.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali. Per l'uso su strade ferrate mediante spraying train usare indumenti protettivi e guanti adatti. Per usi non agricoli tabellare l'area trattata con appositi cartelli.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che il prodotto giunga a contatto con le colture limitrofe anche sotto forma di deriva. Non trattare direttamente l'apparato fogliare di vite, agrumi e olivo.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta su OLIVO e AGRUMI e 60 giorni prima della raccolta su VITE.

Attenzione:
Da impiegare esclusivamente per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. NON OPERARE CONTRO VENTO. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

FLAZURON

12A07610

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 giugno 2012.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Agrea S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro "Agrea S.r.l.", con sede legale in Via Garibaldi n. 5 – 37057 San Giovanni Lupatoto (VR), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 26199 del 23 novembre 2010;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 2-3 febbraio 2012 presso il Centro "Agrea S.r.l.";

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" del 23 marzo 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro "Agrea S.r.l.", con sede legale in Via Garibaldi n. 5 – 37057 San Giovanni Lupatoto (VR), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

- Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

- Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

- Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);

- Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);

- Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95);

- Prove di campo riguardanti l'efficacia e gli effetti collaterali nei confronti degli organismi utili dei biostimolanti, degli attivatori, nonché i trattamenti in post-raccolta e conservazione;

- Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo 194/95);

- Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

- Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

- Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95);

- Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punti 7.1 e 7.2 del decreto legislativo 194/95);

- Studi ecotossicologici relativi agli effetti sugli artropodi (di cui all'allegato II parte A così come modificato dal decreto ministeriale 15 aprile 1996, punto 8.3);

- Studi ecotossicologici (di cui all'allegato II, parte B punti 8.5-8.10);

- Studi ecotossicologici relativamente all'ottenimento dei dati sull'esposizione (di cui all'Allegato III, punto 7.2 del decreto legislativo 194/95);

- Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo 194/95);

- Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (Allegato III, Punto 8.2 del decreto legislativo 194/95);

- Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo 194/95);

- Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo 194/95);

- Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'Allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo 194/95 e successive modifiche);

- Studi ecotossicologici relativi agli effetti su altri organismi non bersaglio (di cui all'Allegato III, punti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 del decreto legislativo 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree acquatiche;

Aree non agricole;

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture forestali;

Colture medicinali ed aromatiche;

Colture ornamentali;

Colture orticole;

Colture tropicali;

Concia sementi;

Conservazione post-raccolta;

Diserbo;

Entomologia;

Microbiologia agraria;

Nematologia;

Patologia vegetale;

Zoologia agraria;

Produzione sementi;

Vertebrati dannosi.

Inoltre il riconoscimento delle prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui riguarda anche il settore di attività "fitoregolatori, attivatori e coadiuvanti".

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95, che viene certificata da questo Ministero.

2. Il Centro "Agrea S.r.l." è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

4. Il Centro "Agrea S.r.l.", deve richiedere la verifica ispettiva di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della data di scadenza, al fine della convalida della persistenza dei requisiti richiesti.

5. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2012

L'ex direttore generale: BLASI

12A07606

DECRETO 21 giugno 2012.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Sagea Centro di saggio S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n° 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro "SAGEA Centro di saggio S.r.l.", con sede legale in via San Sudario, 13 – 12050 Castagnito D'Alba (CN), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 15588 del 12 luglio 2010;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 23-24 febbraio 2012 presso il Centro "SAGEA Centro di saggio S.r.l.",;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" del 23 marzo 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro, "SAGEA Centro di saggio S.r.l.", con sede legale in via San Sudario, 13 – 12050 Castagnito D'Alba (CN) è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95);

Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo 194/95);

Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo 194/95);

Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (Allegato III, Punto 8.2 del decreto legislativo 194/95);

Effetti sull'aspetto, l'odore, il gusto o altri aspetti qualitativi dovuti ai residui nei o sui prodotti freschi o lavorati (Allegato III, Punto 8.3 del decreto legislativo 194/95);

Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo 194/95);

Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo 194/95);

Studi ambientali ed ecotossicologici (di cui all'Allegato III, punti 9 e 10 del decreto legislativo 194/95 e successive modifiche).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree non agricole;

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture forestali;

Colture medicinali ed aromatiche;

Colture ornamentali;

Colture orticole;

Concia sementi;

Conservazione post-raccolta;

Diserbo;

Entomologia;

Microbiologia agraria;

Nematologia;

Patologia vegetale;

Zoologia agraria;

Produzione sementi;

Vertebrati dannosi;

Fitoregolatori;

Enologia.

Inoltre il riconoscimento delle prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui riguarda anche il settore di attività "Colture in vivaio".

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95, che viene certificata da questo Ministero.

2. Il Centro "SAGEA Centro di saggio S.r.l." è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

4. Il Centro "SAGEA Centro di saggio S.r.l.", deve richiedere la verifica ispettiva di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della data di scadenza, al fine della convalida della persistenza dei requisiti richiesti.

5. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2012

L'ex direttore generale: BLASI

12A07607

DECRETO 21 giugno 2012.

Autorizzazione all'organismo denominato «3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1065/1997 del 12 giugno 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 30 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 24 agosto 2010, con il quale l'organismo «3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.» con sede in Frazione Pantalla - Todi (Perugia) è stato autorizzato ad effettuare i controlli della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», per un periodo di tre anni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha notificato all'organismo comunitario competente, ai sensi dell'art. 9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, una domanda di modifica al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;

Visto il decreto 22 dicembre 2011, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Regolamento (CE) n. 510/2006, alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;

Considerato che «3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.» ha predisposto un piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione protette transitoriamente a livello nazionale con decreto 22 dicembre 2011;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 18 giugno 2012;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa con il citato decreto 22 dicembre 2011, hanno l'obbligo di assoggettarsi al controllo dell'organismo «3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.».

Art. 2.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione in merito alla domanda di modifica in argomento.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo «3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con decreto 30 luglio 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 21 giugno 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A07612
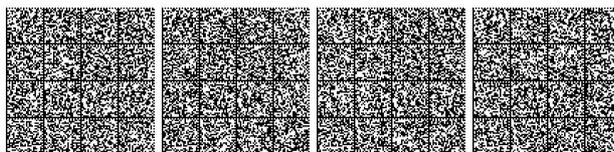
DECRETO 22 giugno 2012.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Agricola 2000 S.c.p.a.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ
PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro "Agricola 2000 S.c.p.a. ", con sede legale in via Trieste, 9 - 20067 Tribiano (MI), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 15584 del 12 luglio 2010;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 9 febbraio 2012 presso il Centro "Agricola 2000 S.c.p.a.";

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" del 23 marzo 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro "Agricola 2000 S.c.p.a.", con sede legale in via Trieste, 9 - 20067 Tribiano (MI), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95);

altre prove: selettività nei confronti di organismi utili;

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo 194/95);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95);

prove di campo ambientale ed eco tossicologiche atte alla valutazione del destino e comportamento nell'ambiente delle sostanze attive e dei suoi metaboliti (di cui all'allegato II, parte A, punti 7.1, 7.2 e 8.3 del decreto legislativo 194/95);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo 194/95);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (Allegato III, Punto 8.2 del decreto legislativo 194/95);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo 194/95);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo 194/95);

prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'Allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo 194/95 e successive modifiche);

studi ecotossicologici relativi agli effetti su altri organismi non bersaglio (di cui all'Allegato III, punti 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 del decreto legislativo 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

produzione sementi;

vertebrati dannosi.

Inoltre il riconoscimento delle prove di campo di efficacia riguarda anche il settore di attività “Aree non acquatiche”.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell’idoneità di cui all’articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell’apposita lista nazionale di cui all’art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95, che viene certificata da questo Ministero.

2. Il Centro “Agricola 2000 S.c.p.a.” è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l’indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell’istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

4. Il Centro “Agricola 2000 S.c.p.a.”, deve richiedere la verifica ispettiva di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della data di scadenza, al fine della convalida della persistenza dei requisiti richiesti.

5. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2012

L’ex direttore generale: BLASI

12A07605

DECRETO 25 giugno 2012.

Autorizzazione all’organismo denominato “Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta “Raschera” registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l’art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l’art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell’allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell’allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel “registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette”;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta “Raschera”;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 2 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 12 giugno 1999, con il quale l’organismo “Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” con sede in Moretta, Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82 è stato autorizzato ad effettuare i controlli della denominazione di origine protetta “Raschera”, per un periodo di tre anni;

Visti il decreto 10 giugno 2002 e successivi, con i quali l’autorizzazione triennale rilasciata all’organismo denominato “Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta “Raschera”, è stata prorogata fino all’emanazione del decreto di rinnovo dell’autorizzazione all’organismo stesso;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha notificato all’organismo comunitario competente, ai sensi dell’art. 9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, una domanda di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Raschera”;

Considerato che “Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” ha predisposto il piano dei controlli per la denominazione di origine protetta “Raschera” conformemente allo schema tipo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli arti-

coli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 18 giugno 2012;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato "Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop." con sede in Moretta, Via Carlo Alberto Grosso n. 82, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta "Raschera" registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo "Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop." del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato "Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop." non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta "Raschera" così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato "Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop." è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'Organismo autorizzato "Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop." dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione "Raschera" venga apposta la dicitura: "Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06".

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo "Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop." o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo "Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop." è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato "Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop." comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Raschera" anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato "Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop." immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'organismo autorizzato "Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop." è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
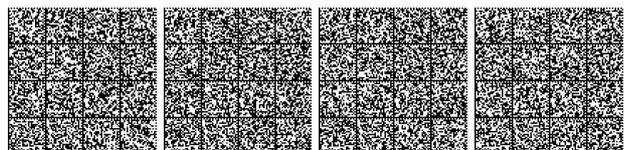
Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 25 giugno 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A07613

DECRETO 4 luglio 2012.

Modifica al decreto 12 aprile 2000 concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e s.m.i. concernente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000;

Visto il decreto 12 aprile 2000, n. 61414 e s.m.i. concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2005, che integra i decreti del 12 aprile 2000, recanti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività e l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);

Visto l'art. 2 del citato decreto n. 61414 che, ai fini della fissazione dei criteri di equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP ed IGP, individua le categorie di ciascuna filiera produttiva nelle quali sono ricompresi i prodotti italiani registrati in ambito comunitario come DOP e IGP;

Visto l'art. 4, lett. *b)* del decreto ministeriale n. 61413 del 12 aprile 2000, come modificato dall'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 10 maggio 2001 citato che individua, in ciascuna filiera produttiva, le categorie dei «produttori ed utilizzatori» dei prodotti italiani riconosciuti come denominazione di origine protetta ovvero come indicazione geografica protetta;

Vista la nota prot. 52073 del 2 febbraio 2012 con la quale la Regione Veneto, nel cui territorio insiste la produzione della IGP Riso del Delta del Po e della IGP Riso Nano Vialone Veronese, ha rilevato l'opportunità che, ai fini della rappresentatività dei consorzi di tutela, la percentuale di maggioranza per la filiera del riso sia attribuita ai produttori agricoli che sono i reali fautori delle peculiarità del prodotto agricolo riso;

Vista la nota prot. 53803 del 29 febbraio 2012 con la quale la Regione Emilia Romagna, nel cui territorio insiste la produzione della IGP Riso del Delta del Po, condivide quanto rilevato dalla Regione Veneto;

Vista la nota prot. 131265 del 20 marzo 2012 con la quale la Regione Veneto concorda nel ritenere il riso un prodotto agricolo che generalmente subisce delle trasformazioni pur non potendo essere classificato nella filiera «ortofrutticoli e cereali trasformati»;

Considerato che il riso, sebbene classificato nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati», ha un'articolazione della struttura produttiva che prevede anche la figura delle imprese di lavorazione;

Ritenuto di dover modificare l'art. 2, comma 1, lett. *b)* del decreto ministeriale 61414 del 12 aprile 2000 al fine di prevedere, anche nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» le imprese di lavorazione;

Decreta:

Articolo unico

1. L'art. 2, comma 1, lett. *b)* del decreto ministeriale 4 aprile 2000 è integrata con la lettera «b3) imprese di lavorazione».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 luglio 2012

Il Ministro: CATANIA

12A07697

DECRETO 4 luglio 2012.

Riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela dei vini Lugana e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC Lugana.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE)

1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio volontario per la tutela dei vini Lugana con sede legale in Sirmione (Brescia), viale Marconi 2, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17;

Considerato la DOC Lugana è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e, pertanto, è una denominazione protetta preesistente ai sensi dell'art. 118 vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini Lugana alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificata la rappresentatività del Consorzio volontario per la tutela dei vini Lugana attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo Valoritalia Spa di cui alla nota prot. 10/Peschiera/2012/6650 del 11 giugno 2012;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela dei vini Lugana ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 ed al comma 4 del decreto legislativo 61/2010 ed il rispetto delle prescrizione di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela dei vini Lugana ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione Lugana,

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini Lugana con sede legale in Sirmione (Brescia), viale Marconi 2, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio volontario per la tutela dei vini Lugana è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17, per la denominazione Lugana, iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118 quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione Lugana.

Art. 3.

1. Il Consorzio volontario per la tutela dei vini Lugana non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione della denominazione Lugana, ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 luglio 2012

Il direttore generale: SANNA

12A07698

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato relativo al decreto 26 giugno 2012, recante: «Invio delle comunicazioni alle parti processuali, mediante Posta elettronica certificata (PEC), di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

La pubblicazione del decreto citato in epigrafe, riprodotto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 158 del 9 luglio 2012, deve intendersi come non avvenuta, poiché trattasi di riproduzione del decreto già riportato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 3 luglio 2012. Pertanto, sia il titolo che il testo devono ritenersi espunti.

12A07786

MINISTERO DELLA DIFESA

Sclassifica per dismissione definitiva degli alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle Forze Armate.

Con decreto interdirettoriale n. 56/2/5/2012 del 28 marzo 2012 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dei seguenti beni immobili:

- palazzina ubicata nel Comune di Firenze (FI), in via del Berignolo n. 15, di cui al foglio di mappa n. 24, particella n. 649 del N.C.T., distinta al N.C.E.U. al foglio di mappa n. 24, particella n. 649 sub 2, sub 7 e da sub 500 a sub 514, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito;

- alloggio ubicato nel Comune di Calenzano (FI), in località Carraia s.n.c., di cui al foglio di mappa n. 45, particella n. 282 del N.C.T., distinto al N.C.E.U. al foglio di mappa n. 45, particella n. 282 da sub 1 a sub 2, intestato al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito;

- palazzina ubicata nel Comune di Alessandria (AL), in via Bradolini n. 50, 52 e 54, di cui al foglio di mappa n. 110, particella n. 618 del N.C.T., distinta al N.C.E.U. al foglio di mappa n. 110, particella n. 618 da sub 1 a sub 40, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa;

- alloggio ubicato nel Comune di San Carlo Canavese (TO), in strada Poligono n. 6, di cui al foglio di mappa n. 5, particella n. 246 del N.C.T., distinto al N.C.E.U. al foglio di mappa n. 5, particella n. 246, intestato al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito;

- palazzina ubicato nel Comune di San Carlo Canavese (TO), in strada Poligono n. 8, di cui al foglio di mappa n. 5, particella n. 243 del N.C.T., distinto al N.C.E.U. al foglio di mappa n. 5, particella n. 243 da sub 1 a sub 3, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito;

- palazzina ubicata nel Comune di Savona (SV), in via Bonifacio Del Vasto n. 4. di cui al foglio di mappa n. 57, particelle n. 541, 542 e 543 del N.C.T., distinta al N.C.E.U. al foglio di mappa n. 57, particella n. 541 da sub 1 a sub 26, particella n. 542 da sub 1 a sub 3 e particella n. 543 da sub 1 a sub 13, intestata al demanio dello Stato;

- alloggio ubicato nel Comune di Novara (NO), in via B. Alfonso La Marmora n. 15, di cui al foglio di mappa n. 168, particella n. 13583 del N.C.T., distinto al N.C.E.U. al foglio di mappa n. 168, particella n. 13583 sub 12, intestato al demanio dello Stato - ramo Difesa Esercito;

- palazzina ubicata nel Comune di Brescia (BS), in via Valle di Mompiano n. 89, di cui al foglio di mappa n. 36. particella n. 41 del N.C.T., distinta al N.C.E.U. al foglio di mappa n. NCT/36, particella n. 41 da sub 1 a sub 3, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito;

- alloggio ubicato nel Comune di Pizzighettone (CR), in via Marconi n. 2 di cui al foglio di mappa n. 28, particella n. 104 del N.C.T., distinto al N.C.E.U. al foglio di mappa n. 28, particella n. 104, intestato al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito;

- palazzina ubicata nel Comune di Arzene (PN), in via Alpi n. 36/A e 36/B, di cui al foglio di mappa n. 19, particella n. 239 del N.C.T., distinta al N.C.E.U. al foglio di mappa n. 19, particella n. 239 da sub 1 a sub 48, intestata al demanio dello Stato - ramo Difesa Esercito;

- palazzine ubicate nel Comune di Sesto Fiorentino (FI), in via della Gora n. 32, 34, 36 e 38, di cui al foglio di mappa n. 58, particelle n. 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152 e 1153 del N.C.T., distinte al N.C.E.U. al foglio di mappa n. 58, particella n. 1147 da sub 1 a sub 9, particella n. 1148 da sub 1 a sub 10, particella n. 1149 da sub 1 a sub 6, particella n. 1150 da sub 1 a sub 9, particella n. 1151, particella n. 1152, particella n. 1153 da sub 1 a sub 7, intestate al demanio dello Stato - ramo Difesa;

- palazzina ubicata nel Comune di Monopoli (BA), in viale Aldo Moro n. 74, di cui al foglio di mappa n. 11, particella n. 2927 del N.C.T., distinta al N.C.E.U. al foglio di mappa n. 11, particella n. 2927 da sub 4 a sub 26, intestata al demanio dello Stato - ramo Difesa;

- palazzina ubicata nel Comune di Taranto (TA), in via Pitagora n. 85, di cui al foglio di mappa n. 240, particella n. 25 del N.C.T., distinta al N.C.E.U. al foglio di mappa n. 240, particella n. 25 da sub 1 a sub 6, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Marina;

- palazzina ubicata nel Comune di Roma (RM), in via Luchino Dal Verme n. 112, di cui al foglio di mappa n. 624, particella n. 455 del N.C.T., distinta al N.C.E.U. al foglio di mappa n. 624, particella n. 455 da sub 5 a sub 17, da sub 19 a sub 33 e da sub 501 a sub 505, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito;

- palazzina ubicata nel Comune di Roma (RM), in via Francesco D'Ovidio n. 121, di cui al foglio di mappa n. 274, particella n. 219 del N.C.T., distinta al N.C.E.U. al foglio di mappa n. 274, particella n. 219 da sub 2 a sub 9, sub 11, da sub 13 a sub 21 e da sub 501 a sub 537, intestata al demanio dello Stato - ramo Difesa Esercito;

- palazzina ubicata nel Comune di Cividale del Friuli (UD), in via Leicht n. 24, di cui al foglio di mappa n. 11, particella n. 224 del N.C.T., distinta al N.C.E.U. al foglio di mappa n. 11, particella n. 224 da sub 1 a sub 10, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito;

- alloggio ubicato nel Comune di Castronuovo di Sicilia (PA), in strada interpoderale da denominare snc, di cui al foglio di mappa n. 19, particella n. 704 del N.C.T., distinto al N.C.E.U. al foglio di mappa

n. 19, particella n. 704 da sub 1 a sub 3, intestato al Ministero della Difesa;

- palazzina ubicata nel Comune di Roma (RM), in via Roccapriora n. 44, di cui al foglio di mappa n. 909, particella n. 575 del N.C.T., distinta al N.C.E.U. al foglio di mappa n. 909, particella n. 575 da sub 58 a sub 92 e da sub 501 a sub 504, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito;

- complesso alloggiativo ubicato nel Comune di Ciampino (RM), in via Mura dei Francesi n. 195, di cui al foglio di mappa n. 8, particella n. 510, da particella n. 513 a 517, da particella n. 525 a 526, da particella n. 528 a 531, particella n. 1324, da particella n. 1326 a 1339, particella n. 1341, particella n. 1356, particella n. 1361, da particella n. 1366 a 1370 e da particella n. 1382 a 1395 del N.C.T. del Comune di Marino (RM), distinto al N.C.E.U. del Comune di Ciampino (RM) al foglio di mappa n. 8, particella n. 510 da sub 1 a sub 8 e da sub 501 a sub 502, particella n. 513 da sub 504 a sub 505, sub 507, sub 510 e da sub 519 a sub 526, particella n. 514 sub 1, sub 3, sub 4, da sub 14 a sub 18, da sub 21 a sub 24, sub 26, sub 501 e da sub 503 a sub 516, particella n. 515 sub 519 e da sub 522 a sub 534, particella n. 516 da sub 1 a sub 5, sub 501, sub 503, sub 505, da sub 507 a sub 518 e da sub 520 a sub 531, particella n. 517 sub 6, sub 503, da sub 505 a sub 507 e da sub 509 a sub 513, particella n. 525 da sub 1 a sub 26 e da sub 501 a sub 508, particella n. 526 da sub 1 a sub 4, sub 6, sub 9, sub 12, sub 15, sub 18, sub 21, da sub 25 a sub 26 e da sub 501 a sub 523, particella n. 528 da sub 3 a sub 18, da sub 21 a sub 24, sub 501 e da sub 503 a sub 516, particella n. 529 sub 4, da sub 6 a sub 7, sub 9, sub 12, da sub 14 a sub 18, da sub 21 a sub 25, sub 27 e da sub 501 a sub 518, particella n. 530 sub 4, sub 6, sub 9, sub 12, da sub 14 a sub 19, da sub 21 a sub 26, da sub 501 a sub 507 e da sub 509 a sub 515, particella n. 531 da sub 3 a sub 6, da sub 8 a sub 9, sub 12, da sub 14 a sub 18, da sub 21 a sub 27, da sub 504 a sub 508 e da sub 509 a sub 511, particella n. 1336, particella n. 1367, particella n. 1368, particella n. 1369 da sub 1 a sub 7, particella n. 1370 da sub 1 a sub 6, particella n. 1382 da sub 1 a sub 4, particella n. 1383 da sub 1 a sub 10, particella n. 1384 da sub 1 a sub 3, particella n. 1385 da sub 1 a sub 8, particella n. 1386 da sub 1 a sub 8, particella n. 1387 da sub 1 a sub 23, particella n. 1388 da sub 1 a sub 2, particella n. 1389 da sub 1 a sub 3, particella n. 1390, particella n. 1391 da sub 1 a sub 7, particella n. 1392 da sub 1 a sub 9, particella n. 1393 da sub 1 a sub 9, particella n. 1394 da sub 1 a sub 5 e particella n. 1395 da sub 1 a sub 13, intestate al demanio pubblico dello Stato;

- palazzina ubicata nel Comune di Tarvisio (UD), in via degli Alpini n. 44, di cui al foglio di mappa n. 4, particella n. 439 del N.C.T., distinta al N.C.E.U. al foglio di mappa n. A/4, particella n. 439 sub 5 e sub 11, intestata al demanio pubblico dello Stato;

- palazzine ubicate nel Comune di Cividale del Friuli (UD), in via Premariacco n. 9, di cui al foglio di mappa n. 15, particella n. 1066 del N.C.T., distinte al N.C.E.U. al foglio di mappa n. 15, particella n. 1066 da sub 1 a sub 148, intestate al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

12A07664

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «ΒΟΡΕΙΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» (VORIOS MYLOPOTAMOS RETHYMNIS KRITIS).

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 183 del 23 giugno 2012, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dalla Grecia, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - Oli e Grassi - «ΒΟΡΕΙΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» (VORIOS MYLOPOTAMOS RETHYMNIS KRITIS).

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare - SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A07574

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato e cessazione di usufrutto di beni demaniali siti in Comune di Pescara.

Con decreto n. 776 del 13 aprile 2012 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2012 al registro 5, foglio 394, è trasferito il tratto dell'ex alveo del Fosso Bardet dal demanio al patrimonio dello Stato sito in Comune di Pescara, identificato al N.C.T. al foglio 28 - particella 2985, della superficie di mq. 85, ed al N.C.E.U. al foglio 28, particella 2985 numeri subalterni: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, non più utili ai fini della bonifica.

Per effetto di tale trasferimento cessano, sugli immobili come sopra identificati, i diritti di usufrutto da parte del Consorzio di Bonifica Centro - Bacino Saline, Alento, Foro.

12A07575

Domanda di registrazione della denominazione «Rillettes de Tours».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 183 del 23 giugno 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Francia, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria prodotti a base di carne - «Rillettes de Tours».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A07611

Domanda di registrazione della denominazione «Tepertős Pogácsa».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 180 del 21 giugno 2012, a norma dell'art. 8, paragrafo 2, del Reg. CE 509/2006 del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale specialità tradizionale garantita, presentata dall'Ungheria, ai sensi dell'art. 7 del Reg. CE 509/2006, per il prodotto entrante nella categoria Prodotti della Confetteria e della Panetteria - «TEPERTŐS POGÁCSA».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare – SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A07616
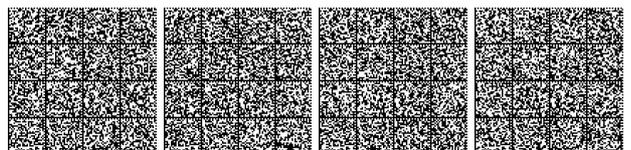
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa "Team Coop - Società cooperativa", in Trieste.

Con deliberazione n. 1211 dd. 28 giugno 2012 la giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ex art. 2545-septiedecies c.c., senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal 1° comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa "Team Coop - Società cooperativa" corrente in Trieste, C.F. 01094520325, costituita il giorno 25 agosto 2005 per rogito notaio dott. Pietro Ruan di Trieste.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

12A07608

Scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa "Consorzio gestione servizi - Consorzio di cooperative sociali - Società cooperativa sociale", in Gradisca.

Con deliberazione n. 1207 del 28 giugno 2012 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ex art. 2545-septiedecies del codice civile, senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal 1° comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa "Consorzio gestione servizi - Consorzio di cooperative sociali - Società cooperativa sociale" corrente in Gradisca d'Isonzo, codice fiscale n. 01097990319, costituita il giorno 16 maggio 2008 per rogito notaio dott.ssa Aurora Rizzutto di Gorizia.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

12A07609

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell' ordinanza n. 56 dell'11 giugno 2012.

Il presidente della Regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con DPCM del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana rende noto:

che con propria ordinanza n. 56 dell'11 giugno 2012 ha affidato il servizio per l'esecuzione di indagini geognostiche e sismiche necessario per la progettazione dell'intervento codice M-01 "interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico dell'abitato di Aulla";

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 30 giugno 2012 parte prima.

12A07663

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-165) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
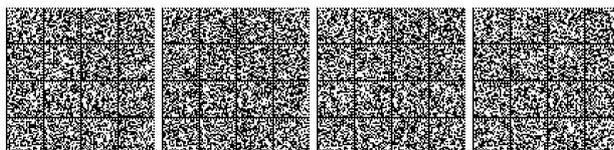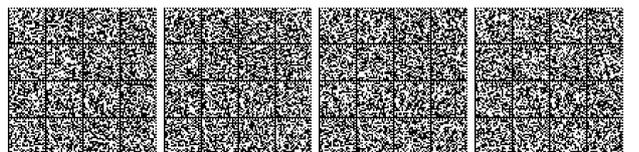
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.